

TRIBUNALE DI PISA

Il Tribunale di Pisa, riunito in Camera di consiglio e composto dai

Sigg. Dott.ssa Maria Sammarco Presidente

Dott. Giovanni Zucconi Giudice Rel.

Dott. Marco Viani Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Esaminata la documentazione versata in atti;

preso atto che il P.M. ha ricevuto la comunicazione della domanda di concordato;

rilevato che la ditta istante, esercente attività di farmacia in (...), ha rappresentato di versare in uno stato di crisi ed ha conseguentemente elaborato un piano che, attraverso la cessione dell'azienda in esercizio, prevede nel presumibile arco temporale di mesi 3 dall'omologa del concordato, l'integrale pagamento dei creditori privilegiati e dei creditori chirografari nella misura stimata del 20,50%;

preso atto che la proposta risulta deliberata e sottoscritta ai sensi dell'art. 152 l. f.;

rilevato che la ricorrente è imprenditore commerciale e risulta, sulla scorta dei dati contabili acquisiti, assoggettabile a procedure concorsuali;

rilevato che l'attivo concordatario ritenuto realizzabile risulta pari ad Euro 300.000;

rilevato che il passivo indicato ammonta ad Euro 12.295,09 privilegiato ed Euro 1.126.265,17 al grado chirografo;

osservato che il piano di soddisfazione proposto appare conforme ai requisiti di ammissibilità richiesti dal combinato disposto degli artt. 160 e 161 l. f.;

rilevato che la proposta è corredata dalla documentazione indicata nell'art. 161 comma 2 l. f., e in particolare dalla relazione redatta ai sensi dell'art. 161 3 comma l. f. da professionista avente i requisiti di cui agli artt. 67 comma 2 lett. d e 28 lett. a e b l. f., attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano;

ritenuto che per quanto attiene al promittente acquirente (...) ove, all'esito dell'espletamento delle procedure competitive, il medesimo non dovesse risultare acquirente dell'azienda, sarà possibile riconoscere, ex art. 182 quater l. f., la natura prededuttiva della somma di Euro 10.000,00 versata a titolo di caparra in occasione della stipula del contratto preliminare e posta a disposizione della procedura per l'integrazione delle spese di procedura di cui all'art. 163 l. f.;

Visto l'art. 163 l. f.

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di concordato preventivo nei confronti di Fa., in persona dell'omonimo titolare;

delega alla procedura di concordato il giudice Gi.Zu.;

ordina la convocazione dei creditori per l'adunanza del (...) e stabilisce per la comunicazione ai creditori il termine del (...);

nomina Commissario Giudiziale il rag. (...), con Studio in (...);

stabilisce il termine di 15 giorni entro il quale il ricorrente deve versare sul conto corrente della procedura, da aprirsi presso la Banca (...), la somma di Euro 10.000,00 pari a circa il 30% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura sino all'omologazione e depositare in Cancelleria l'attestazione del versamento;

ordina al ricorrente di consegnare al Commissario Giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;

visto l'art. 182 quater 2 comma l. f.

Dichiara che ove il promittente acquirente (...),

all'esito dell'espletamento delle procedure competitive, non dovesse risultare acquirente dell'azienda, il credito relativo alla restituzione della somma di Euro 10.000,00, corrisposta quale caparra e versata a titolo di spese della procedura, abbia natura prededuttiva;

manda alla cancelleria per la pubblicazione ai sensi dell'art. 17 l. f. e al Commissario Giudiziale per le eventuali trascrizioni ai sensi degli artt. 166 comma 2 e 88 comma 2 l. f.

Così deciso in Pisa il 26 novembre 2015.

Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2015.